

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALLA STRUTTURA
DIARRAMPICATA SPORTIVA IN VALLE DI DAONE PREDISPOSTA DALL'ING.
STEFANO KINIGER.**

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in data 31.03.2009 il consiglio comunale con deliberazione n. 4 ha approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione della struttura di arrampicata redatto dall'ing. Stefano Kiniger e analizzato il progetto di sistemazione delle aree di pertinenza redatto dall'ufficio tecnico intercomunale;

Ricordato che l'arrampicata ha un notevole interesse ai fini turistici e per lo sviluppo economico dell'intera vallata, risultando un polo attrattivo per la disciplina dell'arrampicata sia estiva sia invernale;

Dato atto che l'intervento permetteva di sistemare le aree pertinenziali alla struttura, migliorare anche le opportunità della popolazione locale, creando aree di sosta, strada di accesso, un parco giochi, struttura polifunzionale, e una zona a verde, come meglio descritto nella relazione allegata al progetto;

Considerato che il progetto redatto dall'ing. Stefano Kiniger di Rovereto ha ottenuto le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione prot. n. 10949/09-S106-FC-cod. conc 80134 di data 21.05.2009 da parte del Servizio gestione strade della Provincia per la costruzione ed il mantenimento di opere di accesso ad uso parcheggio pubblico al km 6,940;
- PAT Commissione comprensoriale per la Tutela paesaggistica ambientale nel comprensorio delle giudicarie rilasciata con deliberazione n. 147/2009 di data 09.04.2009;
- PAT Deroga urbanistica ai sensi dell'art. 105 della l.p. 22/91 autorizzata con deliberazione della giunta provinciale n. 937 di data 24.04.2009;
- Parere favorevole della CEC di Daone rilasciata in data 17.07.2008, fatta salva la non conformità di cui ai punti precedenti;

Preso atto della relazione geologica e geotecnica del dottor Giuseppe Bondioli di data 29.08.08, prot. n. 3865;

Tenuto conto che con deliberazione della giunta comunale n. 66 di data 26.05.2009 è stato approvato, ai soli fini del finanziamento, il progetto esecutivo di realizzazione della struttura per l'arrampicata sportiva in Valle di Daone;

Preso atto che con deliberazione della giunta provinciale n. 2028 di data 18.08.2009 è stato concesso il finanziamento per € 313.500,00.= per la realizzazione della struttura;

Visto che in data 26.08.2009 la giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione della struttura e ha incaricato il segretario alla liquidazione della parcella integrata sulla base delle modifiche sui lavori a base d'asta intervenute;

Considerato che in data 06.05.2009 (ns. prot. 2127) il progettista ha presentato il progetto esecutivo al quale verranno apportate alcune lievi modifiche di ordine tecnico amministrativo (ad esempio sul capitolato), modificazioni che comunque non intervengono nell'impianto dell'intero progetto e nelle valutazioni di carattere sostanziale;

Visto che in data 08.06.2009 il progettista ha presentato la documentazione definitiva del progetto con tutte le modifiche richieste;

Verificato che il progetto esecutivo il cui quadro economico prevedeva un totale della spesa pari ad € 402.000,00 di cui € 292.000,00 per lavori ed € 110.000,00 per somme a disposizione, era completo e valevole di approvazione;

Dato atto che l'intervento era coerente con la programmazione economica e finanziaria dell'ente, essendo inserito nella relazione previsionale e programmatica, nel bilancio di previsione per l'anno 2009 e nel programma delle opere pubbliche;

Tenuto conto che il progetto fu finanziato come segue:

- Euro 313.500,00.= contributo PAT, fondo di sviluppo locale art. 16 comma 3 LP 36/93
- Euro 62.000,00.= contributo BIM del Chiese per la realizzazione della struttura fissa per l'arrampicata sportiva e relative pertinenze,
- Euro 26.500,00.= mezzi propri;

Visto che con deliberazione giuntale n. 95 di data 08.07.2008 erano stati impegnati € 15.410,16.= per la progettazione all'ing. Kiniger e con determinazione n. 166/2008 di data 24.07.2008 erano stati impegnati € 1.426,17.= per la redazione della perizia geologica e geotecnica al dott. Giuseppe Bondioli;

Che con determinazione n. 179/2009 il Segretario Comunale approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo, la determinazione delle modalità di finanziamento e l'assunzione del relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 402.000,00.= di cui € 292.000,00.= per lavori ed € 110.000,00.=;

Dato atto che con la sopracitata determina si è proceduto anche ad avviare la procedura di appalto dell'opera in questione;

Dato atto che in data 20.07.2010, a seguito dell'indizione di una gara, è stato sottoscritto, con la ditta Carpenteria Giudicariese S.a.s. con sede in zona Artigianale, 4 a Storo, il contratto di appalto rep. 575/2010 per i lavori di "Realizzazione della struttura per l'arrampicata sportiva in Valle di Daone", verso il corrispettivo di € 272.254,40 al netto del ribasso d'asta pari al 6,88%, di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza;

Ricordato che si è proceduto alla consegna dei lavori in data 6 agosto 2010 e che il capitolato speciale prevede una durata dei lavori pari a 110 naturali consecutivi risultando il termine ultimo per il 23 novembre 2010;

Considerato che in data 17.11.2010, prot. n. 5630, la ditta Carpenteria Giudicariese Sas ha richiesto una proroga dal 23.11.2010 al 23.12.2010 del termine contrattuale, motivando il ritardo per le condizioni atmosferiche oltre al ritardo per la consegna del materiale;

Verificato che con lettera giunta in data 18.11.2010 al prot. comunale n.5672, il Direttore Lavori ha comunicato di ritenerne congrua e motivata la richiesta avanzata dalla ditta;

Precisato che con la determina del Funzionario Responsabile n. 260/2010 sono stati concessi 30 giorni di proroga sul termine finale dei lavori alla ditta Carpenteria Giudicariese Sas;

Preso atto che con deliberazione della Giunta di Valdaone n. 58 del 07.04.2016 è stato affidato all'ing. ALBERTO TOMASI, dello Studio Associato ing. Alberto Tomasi e arch. Michele Zambotti, con sede a Fiavè (Tn), l'incarico per il collaudo statico della struttura di arrampicata sportiva in Loc. Limes C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 2140 in data 29.03.2016;

Dato atto che con deliberazione della giunta comunale n. 73 del 21.04.2016 veniva affidato all'arch. MAURIZIO POLLÀ, di Caderzone (Tn), il collaudo tecnico-amministrativo della struttura di arrampicata sportiva in Loc. Limes C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 2685 in data 18.04.2016, verso corrispettivo pari a Euro 2.076,62.= (già scontato del 35%) a cui vanno aggiunti gli oneri per rivalsa INPS pari al 4% (€ 83,06.=) gli oneri previdenziali pari al 4% (€ 86,39.=) e l'IVA al 22% (€ 494,14.=), per ottenere complessivi € 2.740,21.=;

Ricordato che in data 03.01.2011 è giunta al protocollo comunale n. 07 il certificato di ultimazione dei lavori che il Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico con lettera di data 19.01.2011 prot. 328 ha chiesto di rettificare in quanto i lavori non risultavano completati;

Vista la nota prot. n. 505 del Comune di Daone dd. 31.01.2011 con la quale la Direzione Lavori dava giustificazione della mancata realizzazione di alcune lavorazioni e della modifica di altre ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26;

Precisato come a seguito di accordi con l'Amministrazione si sia concordemente addivenuti alla definizione di un nuovo quadro economico dell'opera;

Valutata quindi la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche al quadro economico dell'opera specificato e sottolineato che le suddette variazioni non comportano alcun aumento dell'importo di contratto dei lavori, che hanno subito soltanto modifiche delle singole quantità degli stessi, variazioni queste rientranti nelle piene ed ampie disponibilità della direzione dei lavori ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26 del 1993;

Rilevato invece che, alla luce di nuove e mutate esigenze si rileva la necessità di provvedere all'esecuzione di alcune lavorazioni di finitura e completamento, e che in tal senso nelle somme a disposizione dell'amministrazione sono stati previsti € 29.972,83.=, che saranno oggetto di un separato incarico di cattimo;

Vista la variante ns. prot. 7360 dd. 10/10/2017 redatta dal direttore di lavori ing. Stefano Kininger nella quale sono state formalizzate variazioni tecniche volte a dare compiutezza al progetto senza mutare le previsioni progettuali e non comportando il superamento dell'importo complessivo di progetto;

Sottolineato dunque come la presente "variante", in concreto costituisca solamente una variazione e rimodulazione del quadro economico dell'opera nella parte relativa alle somme a disposizione, in quanto i lavori di contratto non subiscono aumenti di spesa e non possa essere sussunta nelle condizioni di cui al considerando n. 107 della direttiva comunitaria Dir 2014/24/UE;

Riscontrato che fra le condizioni di legittimità per l'adozione di provvedimento di variante ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/20016 ora art. 106 del D.Lgs. 50/2016 non vi rientra la fattispecie in esame che comunque non prevede aumento contrattuale;

Ritenuto quindi che le variazioni in esame non vadano ricondotte nella fattispecie prevista dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, all'art. 27, in quanto non si tratta di una modifica dei contratti durante il periodo di validità bensì di una rimodulazione del quadro economico attinente le somme a disposizione dell'amministrazione con previsione di un separato atto di cattimo per l'affido delle lavorazioni mancanti;

Vista la legge provinciale 10.09.1993, n. 26 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

Visto il Certificato di collaudo statico a firma dell'ing. Alberto Tomasi dello Studio Associato ing. Alberto Tomasi e arch. Michele Zambotti, con sede a Fiavè (Tn), prot. n. 4179 del 08.06.2016 e depositato presso l'Ufficio Cementi armati della Provincia Autonoma di Trento il 30.05.2016 n° 80691 prot. 1304;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere con stante la necessità di procedere con la conclusione della pratica in oggetto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter L.R. 1/1993 e s.m., costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dato atto che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U.LL.RR.O.C.F., approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L, in quanto dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa.

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per le ragioni di cui in premessa, la variante di data ottobre 2017 redatta dal ing. Stefano Kininger con studio tecnico in via Dante, 10 38068 Rovereto, progettista dell'intervento della "Struttura di arrampicata sportiva in Valle di Daone", che evidenzia un importo complessivo di € 402.000,00.=, di cui € 271.447,62.= per lavori ed € 130.552,38.= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. **Di specificare che** la suddetta "variante" costituisce in concreto solamente una variazione e rimodulazione del quadro economico dell'opera nella parte relativa alle somme a disposizione, in quanto i lavori di contratto non subiscono aumenti di spesa e non possa essere sussunta nelle condizioni di cui al considerando n. 107 della direttiva comunitaria Dir 2014/24/UE;
3. **Di dare atto che** le modifiche introdotte non alterano la natura complessiva del contratto e non apportano variazioni al costo totale del progetto;
4. **Di rinviare** a successivi provvedimenti dei competenti organi comunali il conferimento di incarico a cattimo delle lavorazioni necessarie per dare completamento all'opera a regola d'arte;
5. **Di dare evidenza** al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79,comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.